



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DENOMINAZIONE
DI AREE DI CIRCOLAZIONE, SPAZI, EDIFICI ED IMPIANTI
PUBBLICI, NUMERAZIONE CIVICA INTERNA.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 04 DEL 06/02/2013
CON IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO: “ RISPETTARE LA PARITA’
DEI GENERI NELL’INTITOLAZIONE DI VIE E SPAZI PUBBLICI”.**




Comune di Piana degli Albanesi

- Provincia regionale di Palermo -

Direzione sviluppo economico - marketing territoriale pianificazione e gestione del territorio

-Servizio Urbanistica e Toponomastica-



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE, SPAZI, EDIFICI ED
IMPIANTI PUBBLICI, NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA**

Responsabile della Direzione
Arch. Aurelio Mancuso



Ufficio Toponomastica e Cartografia:
Arch. Matteo Vaglica

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE,
SPAZI, EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA**

Adottato con delibera del Consiglio Comunale N° 04 del 06/02/2013

TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1
Principi generali**

Gli argomenti trattati in questo regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto.

Direttamente da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali (oltre a quelle di tutela dei vecchi nomi strada) e dal codice della strada.

Indirettamente da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.

**Art. 2
Tutela della toponomastica storica**

Il Comune di Piana degli Albanesi tutela la toponomastica storica del suo territorio e assicura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, della città, nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici, quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale e quelli derivanti da nomi di personalità di spessore locale, regionale, nazionale e internazionale che hanno dedicato la loro vita alla causa della pace, della libertà, della solidarietà e della democrazia, della scienza e della cultura.

**Art. 3
Definizioni**

La Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nell'origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

L'Onomastica è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

L'area di circolazione è ogni spazio del suolo pubblico o privato aperto al pubblico destinato alla viabilità.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui vi sono attività economiche,...).

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

L'impianto collettivo è costituito da ogni attrezzatura pubblica finalizzata all'uso sociale culturale e ricreativo, ecc. (scuole, parchi, giardini, impianti sportivi) .

Gli elementi urbani di interesse toponomastico sono i singoli componenti dell'ambiente urbano, come monumenti, palazzi, fontane, portali e simili, ai quali risulti opportuno per motivi storico -culturali, attribuire o confermare una precisa denominazione.

L'indirizzo è individuato dalla denominazione urbana geografica (via, piazza, corso, vicolo ecc..) dalla denominazione e dal numero civico esterno/interno scala e piano.

**Art. 4
Disciplina degli adempimenti toponomastici**

Il presente regolamento disciplina:

a) **la materia toponomastica**, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione (*costituisce area di circolazione ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico*



destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali), spazi ed impianti pubblici (sono da ritenere escluse le scuole ed aule scolastiche come previsto dalla C.M. n.313 del 12/11/1980);

- b) **la materia storico commemorativa**, in merito alle proposte d'installazione di lapidi o monumenti e loro denominazione;
- c) **la costituzione, il funzionamento e le competenze della Commissione Toponomastica;**
- d) **la materia ecografica**, attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica interna ed esterna.

Art. 5

Criteri informativi per la denominazione delle aree di circolazione e degli impianti pubblici

La nuova toponimia da attribuirsi nell'intero territorio comunale dovrà presentare, per quartieri o per zone caratteristiche (siano esse storiche, geografiche od altro) di omogeneità.

La denominazione delle nuove aree di circolazione, in ogni caso, dovrà dare testimonianza dello sviluppo dell'espansione del territorio, legando anche la nuova toponimia ai fatti, ai personaggi e agli avvenimenti sociali della storia cittadina, nazionale ed internazionale, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in osservanza dell'art. 2 della legge 23/06/1927, n. 1188.

Prima di ogni attribuzione di nuovi toponimi dovrà essere rispettata la toponomastica preesistente, nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, dovrà essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee, nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò avrà valore puramente indicativo per il parere della Commissione di cui all'art. 7.

La Commissione previa ricerca storica sui toponimi preesistenti in zone limitrofe alle varie aree o spazi da intitolare, con il parere positivo indica anche il luogo da denominare.

La competenza circa la denominazione urbana geografica delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, stradelle, ville, larghi ecc.) è riservata esclusivamente all'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Urbanistica.

Di norma, non dovranno essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai cittadini residenti.

Qualora si intenda mutare il toponimo di vecchi spazi ed aree di circolazione, per esigenze eccezionali, il Sindaco, con determinazione motivata, dovrà acquisire "preventiva autorizzazione" della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.

Art.6

Criteri per la denominazione di aree di circolazione

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione;
2. Le strade di minore importanza (vicinali, mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne al centro abitato possono essere assimilate, purché di breve lunghezza, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono;
3. L'onomastica stradale, ove possibile, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone definite;
4. Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatte salve le deroghe previste a norma di legge;
5. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione. In caso di cambiamento di denominazione deve essere indicata anche la denominazione precedente nelle targhe viarie e nello stradario;
6. Per l'attribuzione di nuovi toponimi devono essere rispettati, oltre che la toponomastica preesistente, i seguenti criteri:
 - a) toponimi tradizionali formatisi spontaneamente nella tradizione orale ed esistenti nella memoria della comunità;
 - b) **uomini della comunità di Piana degli Albanesi che si sono contraddistinti nella vita sociale o in qualità di pubblici amministratori o nelle professioni, nelle arti e nei mestieri;**
 - c) personaggi che nella storia, nella letteratura e nelle scienze hanno valorizzato il nome della Sicilia dell'Italia dell'Albania e del Kossovo;
 - d) uomini dei quali è stato riconosciuto l'impegno istituzionale e civile nella lotta alla mafia.

7. Le eccezioni ai predetti criteri dovranno essere opportunamente motivati nel provvedimento di denominazione;
8. non è possibile procedere alla totale sostituzione di toponimi storici o già consolidati, se non in casi eccezionali, previo parere del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la locale Soprintendenza Regionale;

Art. 7

Commissione Consultiva Toponomastica Competenze

E' istituita una Commissione Consultiva di Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) richieste di intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
- b) richieste di intitolazione o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
- c) preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

Essa è nominata dal Sindaco, dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. La Commissione continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

La Commissione, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

1. Richieste di intitolazione (o proposte d'ufficio) per quanto concerne gli spazi od aree da intitolare;
2. Preferenza da accordare fra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area;
3. Denominazione di nuove strade o piazze o altre aree di circolazione; in casi eccezionali, per la sostituzione del toponimo già esistente;
4. Costruzione di monumenti o apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo aperto al pubblico ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri;
5. Ogni richiesta o proposta di intitolazione, non potrà esprimere alcun parere se agli atti non sarà acquisita tutta la documentazione relativa al toponimo indipendentemente dal fatto che sia riferito a persone, a nomi mitologici, ecc..

La Commissione Consultiva di Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:

- a) Iscrizioni commemorative da apporre a iniziativa dei privati o di Enti o di associazioni diversi dal Comune di Piana degli Albanesi, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) Iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune Piana degli Albanesi.

Il parere nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) si esplicita sulle iscrizioni lapidarie ed al loro eventuale corredo lavorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).

Chi propone le iscrizioni commemorative deve anche proporre uno specifico progetto ed acquisire l'eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile interessato e la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera della stessa iscrizione commemorativa.


Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

Art. 8

Commissione Consultiva Toponomastica Composizione

La Commissione Consultiva Toponomastica (CCT) cittadina è composta come segue:

| | |
|---|-------------|
| Responsabile Direzione comunale Affari generali | Presidente; |
| Responsabile Servizi Demografici del Comune | Componente; |
| Responsabile dell'Ufficio Toponomastica | Segretario; |
| Rappresentante dell'Eparchia | Componente; |
| Responsabile del Servizio Cultura e Pubblica Istruzione | Componente; |



Rappresentante del mondo culturale (storico, letterario ecc.) Componente;
Rappresentante delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio Componente;
Le convocazioni della Commissione verranno effettuate con avviso scritto da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, nei casi urgenti, almeno 24 ore prima.
Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni singola riunione della Commissione, numerati e datati. Il Segretario dovrà curare la compilazione e la tenuta dei verbali, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza.
Nei predetti verbali dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario
Gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di toponomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe.
Alle riunioni potrà essere invitato il Presidente del Consiglio comunale o suo delegato.

Art. 9 Durata in carica

La Commissione Consultiva di Toponomastica è nominata dal Sindaco, dopo il suo insediamento, e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continuerà ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte della Amministrazione subentrante. I membri esterni, in caso di dimissioni od altra causa che li fa cessare, dall'incarico, sono sostituiti dal Sindaco, con altri componenti aventi competenze analoghe. I sostituti durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Art. 10 Criteri di valutazione delle proposte di intitolazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, ovvero su richiesta. Ogni persona fisica o giuridica, con residenza o sede in Piana degli Albanesi, può presentare al Sindaco richiesta di denominazione di area di circolazione o di spazio pubblico o di strada, ovvero per scuole, impianti sportivi, giardini, aree verdi attrezzate, edifici, lottizzazioni e, in generale, centri civici, sale riunioni, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo; oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura. Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, una esauriente relazione che esplicita i motivi che legittimano e giustificano la richiesta stessa. Ferme restando le attribuzioni decisionali conclusive del Sindaco, la commissione Consultiva di cui all'art. 7 istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e conclude con un parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le proposte di intitolazione di spazi od aree si distinguono in proposte di toponimi *generiche* e proposte di toponimi *specifiche*: sono *generiche* le proposte di toponimi che non individuano il luogo da intitolare; sono *specifiche* le proposte che insieme al toponimo individuano il luogo da intitolare.

Le proposte di intitolazione *specifiche* qualora non accolte vengono inserite in un elenco di toponimi genericamente idonei per essere assegnati ad un qualsiasi spazio o area, tenuto presso la Commissione Consultiva di Toponomastica.

Art. 11 Quorum strutturale e funzionale

Le riunioni delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
La commissione adotta il suo parere a maggioranza semplice, escluso i casi previsti dall'art. 12.
In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 12 Pareri speciali

Il parere della Commissione è valido quando è adottato a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) nei casi di parere speciali relativi a:

- Intitolazioni di aree di circolazione a persone decedute da meno di dieci anni;
- Cambiamenti di denominazione di aree di circolazione già intitolate.
- Denominazione rispetto alle quali l'Ufficio Topografico ed Ecografico abbia evidenziato difficoltà di pronuncia o di ortografia;
- Casi di "omonimia" con altre denominazioni esistenti.

Art. 13 **Organo Competente**

Spetta alla Giunta Comunale deliberare sulle nuove attribuzioni e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, previo parere motivato della Commissione Consultiva di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 14 **Deliberazioni d'urgenza**

La Giunta Comunale può procedere alla valutazione ed eventuale approvazione di proposte di denominazione avanzate dall'Ufficio Toponomastica e Cartografia, in casi di particolare urgenza, senza richiedere il parere della Commissione Toponomastica e in caso di vacanza della stessa.

Art. 15 **Assistenza alla commissione**

La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale comunale dell'Ufficio Toponomastica. L'Ufficio cura tutti gli adempimenti prescritti dalle norme speciali in materia, svolge attività istruttoria e di supporto alla Commissione, e cura i necessari collegamenti con gli altri uffici.

Nella predisposizione di atti o proposte di provvedimenti che interessano la toponomastica gli uffici (in particolare Viabilità, Urbanistica, Servizi Cimiteriali e Patrimonio) sono tenuti a rapportarsi con l'ufficio Toponomastica, trasmettendo copia delle bozze dei documenti necessari.

L'Ufficio cura, inoltre, la opportuna informazione in ordine alle nuove denominazioni a tutti gli uffici comunali interessati ed ai soggetti pubblici o privati fornitori dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, telefoni).

Art. 16 **Proposte di intitolazione**

Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini, salvo quelle che costituiscano esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché quelle provenienti da associazioni, enti pubblici e privati, amministratori comunali, vengono raccolte dall'Ufficio toponomastica. Esse non danno luogo all'avvio obbligatorio del procedimento amministrativo per il loro esame. L'ordine cronologico della relativa presentazione non vincola, in alcun modo, l'Amministrazione.

L'Ufficio integra le proposte provenienti dai soggetti indicati al primo comma con quelle determinate in base alla naturale evoluzione della toponomastica esistente ed alle esigenze che scaturiscono dallo sviluppo dell'abitato. Le proposte di titolazione possono essere generiche, ossia limitate alla sola indicazione del toponimo, o indicanti anche l'area di circolazione, lasciando al Comune la competenza di determinare a quale area attribuirlo.

Art. 17 **Nulla osta prefettizio**

Copia della deliberazione di Giunta Municipale riguardante le nuove intitolazioni di strade, aree e slarghi e variazioni d'intestazione di vie cittadine, dovrà essere inviata alla Prefettura di Palermo per l'apposizione del nulla osta in relazione al disposto dell'art.1 della legge 23 giugno 1927, n.1188.

Art. 18
Attuazione

Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo relativi adempimenti di cui al precedente art.7, sono attuate entro 60 giorni. Durante il periodo preelettorale può essere derogato. Le inaugurazioni sono disposte dal Sindaco di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 19
Modifica della toponomastica

La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale. Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie. La modifica deve rispondere a un interesse pubblico preciso e grave, debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere la precedente denominazione o intitolazione. La Giunta Comunale, prima di deliberare, informa i capigruppo consiliari, che possono far pervenire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa. Le osservazioni pervenute vengono allegate all'atto deliberativo e di esse viene dato atto nella motivazione. Nel corso dell'istruttoria, vengono informati i residenti, e coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano nel luogo un'attività professionale o d'impresa e vengono acquisite le loro osservazioni.

Art. 20
Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e di Piani Particolareggiati

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi all'ufficio Toponomastica, affinché questo attivi le procedure per la nuova denominazione da attribuire.

TARGHE STRADALI.
Art. 21
Modalità di attuazione

Le targhe stradali, facendo parte della Segnaletica stradale, dovranno essere realizzate in conformità agli articoli 125 e 133 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada. Sullo stesso supporto, potrà essere inserito unicamente il logo del Comune di Piana degli Albanesi. Nel centro storico, la targa indicante l'onomastica stradale, potrà essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata ai muri degli edifici) ed, in tal caso, potrà recare oltre ai dati sopra specificati, anche la qualifica della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo, con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.

Articolo 22
Caratteristiche delle targhe

Centro storico

A. La denominazione delle aree di circolazione, deve essere indicata su targhe di materiale lapideo aventi le seguenti caratteristiche:

- lastra di marmo bianco Carrara statuario dello spessore di 2 cm., con superfici a coste in vista levigate e lucidate, dotate di quattro fori per l'ancoraggio in pareti murarie.
- tipologia A, con dimensioni in cm. 39 di altezza e cm. 55 di larghezza;
- tipologia B, con dimensioni in cm. 39 di altezza e cm. 60 di larghezza;
- tipologia C, con dimensioni in cm. 39 di altezza e cm. 70 di larghezza;

Le targhe dovranno essere posate in opera mediante fissaggio di ancorante chimico in resina vinilestere senza stirene, completa di n. 4 bussole in acciaio zincato bianco del diametro Ø 12 di lunghezza mm. 80, di n. 4 barre filettate del diametro Ø 12 pretagliate complete di dadi e rondelle di lunghezza mm. 115 e n. 4 dadi ciechi ottonati.

Nella targa devono essere presenti:

- Logo del Comune, raffigurante l'aquila bicipite, eseguito in ottone pieno aventi le seguenti dimensioni lorde : Larghezza cm. 8,5 , altezza cm. 8,3 , spessore non inferiore a mm. 5, con foro centrale;
- Intestazione della via in lingua italiana e in lingua albanese, nome del comune in lingua albanese, l'iscrizione dovrà essere realizzata tramite incisione sulla lastra per una profondità di 6 mm. e pitturate con smalto di colore nero;

Le targhe dovranno essere poste ad un'altezza variabile da m. 2,50 a m. 3,30 dal suolo.

Aree di circolazione non ricadenti nel Centro Storico

B. La denominazione delle aree di circolazione, di norma, deve essere indicata preferibilmente su targhe di materiale resistente, ovvero in lamiera di alluminio, e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni cm. 80,00 x 25,00 con sostegni tubolari diametro mm. 60;
- colore di sfondo bianca, catarifrangente, cornice perimetrale di colore azzurro che costituisce parte integrante e scritte, di colore nero, in conformità dei colori richiesti dal Codice della Strada e alle disposizioni ministeriali in materia;

2. L'apposizione delle targhe viarie deve avvenire secondo le direttive dell'ISTAT e ai sensi del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, con particolare riferimento per ciò che attiene alla denominazione stradale a quanto prescritto dall'articolo 125 comma 6 di quest'ultimo. Pertanto, i caratteri maiuscoli sono utilizzati per la composizione di nomi propri di nazioni, regioni, provincie, città, centri abitati, municipi, frazioni, villaggi; mentre i caratteri minuscoli sono usati per la composizione dei nomi comuni riguardanti punti di pubblico interesse urbano. Per i nomi propri diversi da quelli indicati in precedenza, l'iniziale di norma, è maiuscola.

Le targhe dedicate a persone potranno riportare sintetici dati biografici purché tali dati non pregiudichino l'immediata e corretta lettura della targa stessa.

3. La targa deve essere applicata in modo ben visibile:

a) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede.

Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade e sfalsati in altezza;

b) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;

c) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;

d) nei casi a), e b) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale;

e) le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

4. La targa può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.

5. La targa non deve essere abbinata ad installazioni pubblicitarie.

6. Nella targa devono essere presenti:

- Logo del Comune, raffigurante l'aquila bicipite, eseguito in ottone pieno aventi le seguenti dimensioni lorde : Larghezza cm. 8,5 , altezza cm. 8,3 , spessore non inferiore a mm. 5, con foro centrale;

Intestazione della via in lingua italiana e in lingua albanese, nome del comune in lingua albanese.

NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA

Art. 23

Definizione di accesso

*Regolamento comunale per la denominazione di aree di circolazione, spazi, edifici ed impianti pubblici numerazione civica ed interna
Ottobre 2012*

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica. Sono pertanto da considerare accessi su strada:

- gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
- la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
- le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
- porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.

2. Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989, è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.

3. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).

4. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:

- sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
- sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

NUMERAZIONE ESTERNA

Art. 24

Numerazione civica esterna

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, vale dire quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità elementari:
 - a) direttamente, quando l'accesso all'unità si apre sull'area di circolazione;
 - b) indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili od altre aree interne.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri e facendola seguire progressivamente, quando necessario, dalle lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo (A,B,C) oppure da BIS, TER, ecc.
3. Fuori dai centri abitati può essere utilizzato il sistema metrico in osservanza a quanto prescritto dal presente regolamento.

Art. 25

Numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale

1. La numerazione all'interno dei centri abitati, dotati di regolare rete stradale, deve essere effettuata in conformità ai seguenti principi:

a) per ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra ed i numeri pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;

per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare all'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

b) per ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

- c) nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, a secondo dei casi;
ove, però, vi sia impossibilità di costruire fabbricati la numerazione può essere unica e progressiva;
- d) per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

Art. 26

Numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

1. La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione interessati:

- a) Numerazione nell'area di circolazione per gruppi di case fuori dai centri abitati (località): la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino a comprendere tutte le case esistenti nella località stessa.
- b) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:
1. strade che si dipartono da un centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;
 2. strade che collegano due centri abitati: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;
 3. strade (traverse e sub-traverse) che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;
 4. strade che collegano due strade di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;
 5. strade che passano per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Articolo 27

Attribuzione ed aggiornamento

La numerazione civica ed interna, salvo quando attribuita in concomitanza con il censimento della popolazione e dell'industria, viene effettuata in base allo stato di fatto legittimato così come previsto dalle normative vigenti. Come risulta dal regolamento anagrafico della popolazione residente, "l'aggiornamento della numerazione, al fine di permettere ad ogni famiglia o convivenza di avere un proprio indirizzo, dovrà essere garantito includendo:

- grotte, baracche e simili quando utilizzate come abitazioni;
- abitazioni di nuova costruzione anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo."

Eccetto per gli aggiornamenti rilevati ed effettuati tramite il censimento, se durante l'istruttoria della pratica di attribuzione della numerazione emergono incongruenze fra stato legittimato e documentazione allegata alla richiesta, si provvederà alla segnalazione di quanto emerso agli uffici competenti per gli adempimenti previsti per legge.

La numerazione civica verrà effettuata a seconda della tipologia di area di circolazione e, per le specifiche tecniche, si rimanda all'allegato tecnico. L'indirizzo delle unità ecografiche semplici (abitazione, esercizio di attività terziaria, commerciale, produttiva, agricola) deve riportare il civico dell'accesso principale.

La numerazione dell'accesso, diretto o indiretto, dalle aree di circolazione alla unità, verrà effettuata di regola solamente per quello individuato come principale così come riportato nelle indicazioni di progetto o dal proprietario. L'accesso è indiretto quando si apre su corti, cortili e scale interne e non direttamente



sull'area di circolazione. Gli accessi indiretti verranno numerati a seconda delle caratteristiche con civico ed esponente o con scala ed interno. Per le specifiche si rimanda all'allegato D. Si opterà per una numerazione estesa a tutti gli accessi solo per quei fabbricati complessi nei quali siano prevedibili frequenti variazioni del numero delle unità e degli accessi principali. Quando gli aggiornamenti riguardino edifici esistenti si manterranno, se compatibili e corrette, le numerazioni esistenti. Gli aggiornamenti che riguardino edifici compresi nei centri storici manterranno, per quanto compatibili e corrette, le numerazioni esistenti incluse quelle degli accessi secondari.

Articolo 28

Caratteristiche degli indicatori dei civici

La numerazione civica viene riportata su supporti di materiale resistente (metallo, materiale lapideo o ceramica) ed è effettuata nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro. Il Comune fornisce due tipi di indicatori dei civici, targhette in metallo e formelle in ceramica; la posa in opera è a carico del proprietario. Nei fabbricati inclusi nei perimetri di Centro Storico e per tutti quelli per i quali siano previsti vincoli di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo è d'obbligo, in concomitanza con il recupero delle facciate, la sostituzione dei civici esistenti con formelle in ceramica fornite dal Comune.

Articolo 29

Apposizione numerazione esterna

La numerazione civica deve essere applicata in alto ed in posizione visibile dall'area di circolazione, generalmente a destra dell'accesso ed in modo che sia chiaramente riferita al giusto accesso e in ogni caso nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica e Cartografia. I civici sulle recinzioni devono essere apposti ad una altezza da terra tale da permetterne la visibilità, a fianco dell'accesso pedonale o dove siano stati situati campanelli e cassette postali.

Articolo 30

Apposizione numerazione interna

La numerazione interna riguarda le scale, gli appartamenti e tutti gli altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc..) situati all'interno di un numero civico, dovranno essere affissi a lato della porta di ciascun accesso

L'identificazione delle scale avviene mediante lettere maiuscole; quella degli interni mediante numeri arabi. La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico. Va effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo eccetera. Si considerano facenti parte tutti dello stesso piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell'edificio, occorre salire o scendere non più di 6 scalini. Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale si numerano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc..) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la provenienza dalla porta d'ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso, si assegna nell'ordine da sinistra a destra una lettera dell'alfabeto (*Allegato tecnico fig. 1*).

Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.

Qualora esistessero più scale, si numerano le unità relative a tutti i piani serviti dalla scala "A" per passare poi alla scala "B", **continuando nella numerazione progressiva.**

Per ogni piano da numerare, il criterio da adottare è analogo a quello visto per il piano terra; le unità vengono numerate nell'ordine in cui s'incontreranno percorrendo lo spazio in senso orario **rispetto alla posizione di arrivo della rampa della scala sul pianerottolo**, quale che sia il senso di rotazione delle scale (*fig. 2 e fig. 3*).

Le numerazioni delle scale già presenti all'interno dei numeri civici e apposte secondo criteri diversi da quelli precisati vanno mantenute come erano. Quindi anche se la scala più a sinistra è (ad esempio) la "B" o la "C" non si deve procedere ad alcuna modificazione delle lettere già esistenti. L'apposizione dei numeri

interni avverrà pertanto, secondo tutte le regole già indicate, a partire dalla scala più a sinistra (anche se questa non è la scala "A").

Casi particolari

Caso A – Fabbricato con scala principale da cui si dipartono due scale derivate

L'attribuzione degli interni avviene come indicato nelle *fig. 4 e fig. 5*

Caso B – Fabbricato contraddistinto da più civici che immettono negli stessi interni

Può presentarsi il caso di un fabbricato con più ingressi (due o più numeri civici della stessa via oppure due o più numeri civici di vie diverse).

In questi casi occorre individuare l'ingresso principale e riferire ad esso la numerazione interna (*fig. 6 e fig. 7*). Pertanto gli ingressi secondari, riferiti al civico principale, **risulteranno privi di interni**.

L'ingresso principale è quello nel quale risultano iscritti i residenti (o la maggioranza di essi) o, in mancanza di residenti, quello più usato.

Caso C – Appartamento con duplice ingresso

A due o più appartamenti comunicanti tra loro, attraverso una porta o una scala interna, si assegneranno tanti numeri interni quante sono le porte d'accesso che si aprono sul piano o sul corpo scala.

Il cittadino dovrà dichiarare a quale numero interno prendere la residenza (interno principale), gli altri ingressi saranno considerati secondari.

Caso D – Appartamento situato al piano terra ma all'interno di un vano scala

L'attribuzione degli interni si sviluppa come indicato nella *fig. 8*

Caso E – Stabile in cui esistono uno o più ballatoi

Nel caso di ballatoi intermedi a due piani dai quali si aprono accessi che, mediante scalette interne (a scendere o a salire) immettono a singole unità, dopo aver numerato, secondo le modalità già indicate, le unità interne poste al piano terra e ai piani inferiori al primo ballatoio, si attribuisce a tutti gli interni che si raggiungono da quel ballatoio **il piano del ballatoio stesso**; indi si numerano sempre da sinistra a destra tutti gli accessi che si aprono sul ballatoio (*fig. 9*).

Articolo 31

Modalità di aggiornamento della numerazione interna

Quando da due o più appartamenti situati sullo stesso o su più piani, si realizza un'unica unità immobiliare, gli interni continueranno ad esistere soltanto che uno sarà quello principale mentre gli altri saranno quelli secondari.

Quando da un'unica unità immobiliare si ricavano più appartamenti, ciascuno dotato di proprio accesso indipendente, le nuove unità saranno così individuate: al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati.

Esempio: in origine l'unità era contrassegnata dall'interno 3 e da questa unità sono state ricavate tre nuove unità:

La numerazione interna dello stabile sarà la seguente: 1 – 2- 3 – 3/2 – 3/3 – 4 ecc.

Se due appartamenti sovrapposti sono comunicanti internamente mediante una scala diversa da quella del corpo scala, l'attribuzione degli interni è analoga al caso 1.

Unità non numerata all'interno di uno stabile con numerazione interna valida e progressiva, in questo caso dovrà essere attribuito il numero immediatamente precedente seguito da esponente numerico (ad esempio l'unità mancante è posta tra il 3 e il 4 verrà attribuito l'interno 3/2), con l'unica eccezione per l'unità posta prima dell'interno 1, alla quale sarà assegnato il numero 1/2.

Nota bene: Per **unità immobiliare non numerata** si intende l'accesso sprovvisto di qualsiasi indicatore (in materiale resistente e rigido).

Fabbricato composto da un vano scala (al cui interno vi sono più unità immobiliare), da una o più unità poste al piano terra ma al di fuori del corpo scala:

A - Fabbricato che sorge sulla pubblica via con una o più unità situate a piano terra i cui ingressi sono sulla via e *indipendenti dal corpo scala pur* mantenendo lo stesso numero civico.

B - Fabbricato identico al punto precedente ma che sorge all'interno di una recinzione ben definita (es. villa) con unico numero civico apposto sul cancello.

Caso A: si dovrà fare segnalazione all'ufficio toponomastica in quanto alle unità ubicate a piano terra, al di fuori del corpo scala verrà attribuito un proprio numero civico.